



REGOLAMENTO PER GLI OSPITI IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

ART. 1 - Premessa

I soggetti contraenti assumono nei confronti di **Fondazione Residenza Amica – Residenza Sanitaria Assistenziale** gli obblighi che seguono.

ART. 2 – Destinatari

Sono ammessi alla RSA persone ultrasessantacinquenni singole ed i coniugi conviventi che ne facciano domanda, direttamente o attraverso parenti, AdS o istituzioni, su apposito modulo fornito dalla RSA, e reperibile sul sito istituzionale, a condizione che venga accettato integralmente il presente Regolamento.

Le domande di ricovero presentate da persone con età inferiore ai 65 anni verranno valutate dalla Direzione Sanitaria ed inserite in lista d'attesa solo nel caso in cui se ne riscontri una condizione psico-fisica compatibile con l'ingresso in RSA.

ART. 3 – Retta di degenza

Le persone che firmano in qualità di garante per l'ospite si dichiarano espressamente **responsabili in solido con l'ospite** al pagamento delle rette di degenza e degli altri servizi prestati.

All'atto della presentazione della domanda di ricovero dovrà essere fornita l'ultima dichiarazione dei redditi dell'ospite.

Il pagamento della prima retta mensile deve essere eseguito all'atto dell'accoglimento dell'ospite. Le successive rette devono essere corrisposte, in via anticipata, entro e non oltre il 15° giorno del mese al quale si riferiscono.

Il pagamento può avvenire:

- **tramite servizio S.D.D.** (addebito in conto automatico) riportando i riferimenti del conto corrente bancario indicato sul modulo da richiedere agli uffici amministrativi di Fondazione Residenza Amica .

Il giorno dell'ingresso dovrà essere consegnata alla Fondazione la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della retta e del deposito cauzionale di cui all'art.4.

Qualora i contraenti non dovessero pagare le rette per un importo pari a due mensilità il contratto si intenderà risolto e la Direzione della Fondazione potrà procedere con la messa in mora; trascorsi infruttuosamente gg 15 dalla comunicazione di messa in mora, si provvederà all'invio di diffida alle persone responsabili per l'ospite, quali soggetti obbligati in solido, a pagare le rette arretrate entro giorni 5.

I contraenti prendono altresì atto che, qualora al termine della procedura anzidetta le rette arretrate non risulteranno pagate, fatte salve le ulteriori azioni per il recupero delle stesse, la Direzione della Fondazione si riserva sin da ora di adottare i provvedimenti per la dimissione del soggetto ricoverato e il suo rientro in famiglia o, in mancanza, al domicilio del firmatario del contratto di ingresso, ovvero in altro luogo indicato dai garanti dell'ospite.

Nell'eventualità di assenza dal "Reparto" per motivi di salute, compreso il ricovero in idoneo "Istituto di cura", o comunque per ragioni di natura privata, l'ospite, che voglia conservare la propria camera, deve corrispondere all'Amministrazione la quota-retta in ragione del 100% della retta in vigore, sino al rientro in "Reparto".

La retta può essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla variazione dei costi di gestione della struttura. Ogni anno la retta potrà essere automaticamente adeguata all'indice FOI del costo della vita.

Dette variazioni saranno comunicate per iscritto, all'Ospite e/o al Terzo almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 4 – Deposito cauzionale

I contraenti sono tenuti a versare prima dell'ingresso un deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo di € 2.500 (duemilacinquecento).

Lo stesso verrà restituito entro trenta giorni dalla data di dimissione dell'ospite, fatto salvo il diritto della Fondazione di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite e/o del Terzo ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.

ART. 5 – Criteri di ingresso

1. Sono condizioni necessarie, per l'ammissione nella RSA:
 - età dei richiedenti, che non deve essere inferiore agli anni 65, salvo casi particolari, da valutarsi singolarmente a giudizio insindacabile della Direzione Sanitaria della RSA;
 - certificazione del medico di base sullo stato psico-fisico del richiedente seguito da nulla osta all'accesso rilasciato dalla Direzione Sanitaria della RSA.
2. Ai fini dell'accettazione, valutato lo stato psico-fisico e la situazione socio economica della famiglia dell'ospite, si seguirà il seguente ordine di priorità:
 - a) i residenti a Giussano;
 - b) i residenti nei Comuni della A.T.S. Monza e Brianza;
 - c) tutti gli altri richiedenti, purché residenti in Regione Lombardia.

Sono equiparati ai residenti a Giussano i residenti in un altro Comune che siano ascendenti in linea diretta di primo grado di persone che risiedono a Giussano e i richiedenti già utenti del servizio C.D.I. che chiedono il trasferimento in R.S.A.



Fondazione Residenza Amica

DOCUMENTO

REGOLAMENTO OSPITI RSA

Ed. 8
Novembre
2023

Pagina
2 / 4

DOC-REG.RSA

ART. 6 – Lista d’attesa

La Direzione Sanitaria, al momento della accettazione della domanda di ingresso, provvede alla valutazione della idoneità o non idoneità del richiedente ospitalità all’accesso in struttura.

Le domande idonee verranno inserite in lista d’attesa secondo l’ordine di cui all’art. 5.

Trascorso il termine di 6 mesi la Fondazione potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione sanitaria al fine di valutare le condizioni psico-fisiche della persona per cui viene richiesto il ricovero in R.S.A.

ART. 7 – Contratto di Ingresso

Prima dell’ingresso, l’ospite, i suoi familiari, l’Ads e/o Comune garante, sono tenuti a:

- firmare il contratto d’ingresso in segno di accettazione incondizionata del presente regolamento;
- accettare l’ammissione con riserva per un periodo di soggiorno in osservazione preventiva di 30 giorni con il pagamento della retta. Trascorso tale termine sarà comunque facoltà della Residenza Sanitaria Assistenziale rinviare al proprio domicilio l’Ospite, entro i giorni successivi, per nuove o sopravvenute motivazioni certificate dalla Direzione Sanitaria;
- consegnare in originale tessera sanitaria;
- accettare incondizionatamente le norme che regolano l’accesso, l’organizzazione e le dimissioni previste dal presente regolamento.

L’Ospite risultato idoneo all’ingresso nella RSA può posticipare l’ingresso fino a 3 giorni pagando la retta giornaliera per i giorni di rinvio per mantenere la disponibilità del posto.

La Fondazione attesta in presenza di un suo funzionario l’autenticità della firma posta in calce al contratto di ingresso.

ART 8 – Corredo

Al momento del ricovero, l’Ospite deve disporre di un corredo personale minimo al fine di garantire quanto necessita per il decoro e l’igiene personale.

Eventuali ulteriori necessità saranno valutate dal personale di reparto al momento dell’ingresso.

Ogni capo di vestiario dovrà essere provvisto di numero di identificazione che verrà assegnato dal servizio guardaroba della Fondazione

In caso di decesso/dimissioni per qualsiasi ragione o causa il parente/l’ospite comunicherà per iscritto alla Fondazione il ritiro o meno degli effetti personali i personali (vestiario, ecc.).

ART. 9 – Servizi offerti

La retta comprende:

- 1) servizi sanitari e socio assistenziali:
 - assistenza medica;
 - assistenza infermieristica;
 - assistenza di base;
 - servizio fisioterapico;
 - servizio di animazione;
 - assistenza psicologica.
- 2) servizi alberghieri:
 - ristorazione (colazione, pranzo, merenda e cena);
 - pulizia e sanificazione: camera, bagno e tutti gli ambienti comuni;
 - lavanderia / guardaroba: che comprende lavaggio e stiratura di indumenti personali, oltre la fornitura lavaggio e stiratura della biancheria da bagno e da letto;
 - centralino / portineria.

La RSA garantisce agli ospiti la possibilità di svolgere vita di relazione, di soddisfare gli interessi culturali e ricreativi e di espletare attività occupazionali compatibili con l’età e con le condizioni fisiche e psichiche di ciascuno.

Per l’esercizio delle attività svolte all’interno della RSA vengono riservati appositi locali, opportunamente arredati e con la disponibilità del materiale necessario.

La Fondazione garantisce attraverso il proprio specialista fisiatrico la possibilità di richiedere all’ATS competente la fornitura di protesi ed ausili (carrozine, deambulatori ecc).

ART. 10 – Obblighi e divieti

Gli ospiti devono osservare:

- le norme e le disposizioni dell’Amministrazione sul regolare andamento della vita collettiva;
- Il divieto di fumo all’interno della struttura;



REGOLAMENTO OSPITI RSA

DOC-REG.RSA

- il divieto di usare, nella propria camera, fornelli elettrici di qualsiasi genere, fiammiferi, accendini, qualsiasi oggetto che produca fiamma;
- il divieto di utilizzare l'impianto elettrico esistente per il collegamento di qualsiasi apparecchiatura personale, senza la preventiva autorizzazione scritta all'Amministrazione;
- il divieto di utilizzare prese triple e/o prolunghe;
- il divieto di lasciare le finestre aperte nelle camere e nei bagni;
- il divieto di posizionare qualsiasi oggetto e/o carrozzine davanti ai presidi antincendio, uscite di sicurezza e porte tagliafuoco;
- il divieto di introdurre, nelle camere assegnate, qualsiasi altro mobile, al di fuori dell'arredamento esistente, salvo eventuali concessioni derogate dell'Amministrazione, a seguito di specifica richiesta scritta;
- l'obbligo di utilizzo con cura degli arredi e delle attrezzature;
- il divieto di gettare alcunché delle finestre o dai balconi; è fatto inoltre divieto di gettare nei servizi della propria camera o in quelli comuni oggetti solidi o di qualsiasi altro genere che possono ingorgare o danneggiare l'impianto;
- l'obbligo di usare tutti gli accorgimenti, onde evitare, per quanto possibile, qualsiasi rumore molesto o altro disturbo, sia in camera che nei corridoi, specie durante le ore di riposo.

L'Amministrazione della RSA, in caso d'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, si riserva di adottare le determinazioni ritenute, di volta in volta, più opportune.

ART. 11 – Responsabilità servizio medico

I Medici che operano presso la RSA dispongono il ricovero in ospedale quando rilevano la necessità di accertamenti o di terapie eccedenti le dotazioni e le potenzialità della struttura.

Nei confronti degli ospiti che presentino gravi forme di disadattamento socio-ambientale, manifestate attraverso rilevanti disturbi del comportamento, possono essere adottati, d'intesa con i locali presidi socio-sanitari, misure d'intervento che ne facilitino il riadattamento globale, anche mediante il ricorso a servizi esterni di tipo ambulatoriale.

Le spese di trasferimento in strutture sanitarie e ospedaliere sono a completo carico degli ospiti.

ART. 12 – Assistenza all'ospite da parte della famiglia

È consentita nel Reparto l'assistenza all'ospite, da parte dei parenti o di persone di sua fiducia, di personale volontario idoneo nei casi di necessità valutati e autorizzati dalla Direzione Sanitaria della RSA.

ART. 13 – Gestione denaro e valori degli ospiti

La RSA è esonerata da ogni responsabilità derivante per eventuali furti o smarrimenti di oggetti preziosi, denaro o qualsiasi altro materiale di proprietà dell'ospite.

Su richiesta la Fondazione può accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

ART. 14 – Periodo di prova

L'ospite accede in RSA con un periodo di inserimento di 30 giorni, al fine di accertare la compatibilità o meno dello stesso alla vita comunitaria e alle possibilità assistenziali proprie dell'organizzazione della Struttura.

Al termine di tale periodo, in caso di accertata incompatibilità, la Direzione della RSA procederà alle dimissioni del medesimo.

ART. 15 – Cambio camera/reparto

In caso di mutate condizioni fisico-psichiche dell'Ospite o per un migliore funzionamento della Residenza Sanitaria Assistenziale, previa comunicazione all'Ospite e/o ai familiari di riferimento, la Direzione Sanitaria si riserva la facoltà di provvedere al cambio della camera assegnata al fine di adeguare l'assistenza alle sue necessità.

Il cambio di camera potrebbe avvenire anche più volte durante la permanenza nella Residenza.

ART. 16 – Gestione dei pasti

Il menù stagionale viene approvato dalla Direzione Sanitaria e reso noto con sufficiente anticipo mediante esposizione in bacheca.

Le diete particolari devono essere decise e giustificate dalla Direzione Sanitaria.

Al fine di evitare interferenze con terapie mediche e dietetiche è sconsigliabile consegnare direttamente agli interessati dolci e altri generi alimentari, ma consegnarli al personale infermieristico che provvederà alla distribuzione.

La prima colazione, il pranzo, la cena e le bevande calde (tè e camomilla) saranno serviti quotidianamente in orari prestabiliti dai competenti organi dell'Ente ed esposti per opportuna informazione.

La Direzione Sanitaria può autorizzare il servizio in camera in caso di necessità. Le variazioni di orario saranno effettuate previa informazione. La Direzione potrà introdurre criteri organizzativi diversi nella distribuzione dei pasti in relazione alle esigenze degli ospiti.



Fondazione Residenza Amica

DOCUMENTO

REGOLAMENTO OSPITI RSA

Ed. 8
Novembre
2023

Pagina
4 / 4

DOC-REG.RSA

Al fine di garantire un ambiente sereno e tranquillo durante la somministrazione del vitto, l'accesso alla sala da pranzo durante i pasti principali è concesso esclusivamente al familiare che presta diretta assistenza, previa autorizzazione scritta della Direzione Sanitaria. Durante i pasti i parenti non autorizzati devono tassativamente sostare negli spazi esterni al reparto.

ART. 17 – Decesso dell'ospite

In caso di decesso, i parenti dovranno provvedere direttamente e a proprio carico al servizio funebre con libera scelta dell'impresa di pompe funebri.

La Fondazione mette a disposizione della famiglia la propria camera ardente.

In caso di decesso dell'ospite, la retta è dovuta fino a 2 giorni successivi la data del decesso per compensare gli oneri a carico della struttura a seguito dell'evento.

ART. 18 – Dimissioni

1. Dimissione volontarie da parte dell'ospite o suo familiare:

- l'ospite che desidera lasciare la Struttura deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione almeno quindici giorni prima;
- la mancata comunicazione scritta in tal senso comporta il pagamento di una somma pari al 100% dell'intera retta rapportata a quindici giorni per indennità di mancato preavviso;
- qualora l'ospite desideri lasciare la Struttura entro trenta giorni dalla data d'ingresso (giorno di ingresso e di dimissione compresi) deve dare comunicazione scritta di uscita, senza dare preavviso di 15 giorni. In tal caso è dovuta, in aggiunta alla quota della retta, per il periodo di permanenza, un importo corrispondente alla retta di 5 giorni a titolo di penale.

2. Dimissione da parte della struttura:

- qualora lo stato fisico-psichico dell'ospite non consenta una adeguata assistenza da parte della RSA, la Direzione, su parere del medico della RSA, propone il ricovero in idonea struttura sanitaria;
- in caso di mancato pagamento della retta per un importo pari a due mensilità si seguono le indicazioni di cui all'art 3.

In caso di dimissione questa deve essere immediatamente portata a conoscenza dei familiari.

ART. 19 – Disposizioni finali

Un esemplare del presente Regolamento deve essere consegnato a ciascun contraente.

Il Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Giussano, 02 Novembre 2023

Fondazione Residenza Amica
Il Direttore Generale

Data e Firma per accettazione

OSPITE